

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 19 del mese di aprile dell'anno 2024, alle ore 21.00 si è riunita presso la sede sociale in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci dell'associazione **CV LODI PROTEZIONE CIVILE** per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto in conformità al D.Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi di Legge e del vigente Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo, il Sig. Ferrari Luigi, il quale constata e fa constatare che sono presenti n.4 soci in proprio e n. 5 soci per delega su n. 10 soci aventi diritto di voto, come risulta da foglio presenze allegato agli atti sociali. Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A svolgere le funzioni di Segretario viene chiamato il Sig. Boselli Natale Giulio, che accetta.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che, a seguito della presentazione del nuovo Statuto in data 09/01/2024 per l'iscrizione al RUNTS, sono pervenute dalla Provincia di Lodi alcune correzioni da apportare allo Statuto. Pertanto, successivamente ai chiarimenti ricevuti dalla Provincia di Lodi, si rende necessario approvare il nuovo Statuto.

Il Presidente prosegue dando lettura dello Statuto, dopo opportuna discussione e richiesta di chiarimenti l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto conforme al D.Lgs. 117/2017, così come presentato;
2. Di dare mandato al Presidente affinché provveda alla registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate;



3. Di dare mandato al Presidente affinché provveda alla correzione della pratica di iscrizione della associazione CV LODI PROTEZIONE CIVILE ODV nel Registro Unico del Terzo Settore, nella sezione Organizzazioni di Volontariato.

Alle ore 21.45 null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno più prende la parola, la riunione viene tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto.

Il Segretario

Boselli Natale Giulio

Il Presidente

Ferrari Luigi

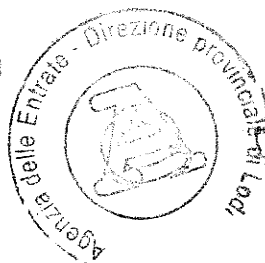
Si invoca l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D.Lgs. 117/2017, nonché dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D.Lgs. 117/2017, in considerazione di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 117/2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI LODI

ATTO REG.TO IL 22/04/2024 N. 177 SERIE 3

CON € 0,00

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



La Funzionaria delegata(*)

Amabile

su atto di delega del Direttore provincia

MONAC n° 1466 RDI del 13/06/2





STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) - Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "**Coordinamento Volontariato Lodi Protezione Civile – ODV**" ovvero, in forma breve, "**CV Lodi Protezione Civile – ODV**", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà, nei limiti di legge, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Casalpuusterlengo 26841 (LO).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'associazione potrà istituire o chiudere le sedi secondarie su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 2) - Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che eventualmente saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3) - Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, nel perseguire tale scopo, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibile alla lettera:

y) Protezione civile ai sensi della Legge 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre svolge attività di cui alla lettera,

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa alla lettera

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e di beneficenza alla lettera,

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi di sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico l'Associazione collabora con il CCV-LODI soggetto di emanazione di Regione Lombardia istituito ai sensi della L.R. 16/2004 art. 5.1 e può collaborare con tutte le Istituzioni competenti in ambito comunale, città metropolitana, regionale, nazionale,



Direzione Provinciale

comunitario ed internazionale, ed è riferimento consultivo delle Istituzioni locali. L'Associazione supporta il CCV-LODI nel riunire e collegare tutte le organizzazioni iscritte all'attuale Albo regionale o Elenco Territoriale, o future configurazioni, delle organizzazioni di Protezione Civile della Lombardia aventi sede legale sul territorio della Provincia di Lodi. Tale supporto è realizzato in ottemperanza e con gli obiettivi contenuti nell'art. 5 del presente statuto in combinato disposto con il D. Lgs. n. 7626/2013 (regolamento regionale n. 9/2010 e regolamento regionale n. 6/2018), modalità di gestione amministrativa e operativa del volontario di Protezione Civile - Aggiornamento del decreto e nello specifico si argomenta per:

- a) situazioni di emergenza locale, territoriale, regionale o nazionale, come definite all'art.16, commi 1 e 2, del D. Lgs.1/2018;
- b) eventi a rilevante impatto locale, come definiti dalla DPCM del 9 novembre 2012 e all'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 1/2018;
- c) attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18, 22 e 32 del D. Lgs.1/2018;
- d) attività addestrative e formative, come definite dalla circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011;
- e) preparazione e coordinamento delle attività di protezione civile, ai sensi dell'art 7, comma 3/bis, lettera d) del R.R. 9/2010, aggiornato dal R.R. 6/2018;
- f) ricerca persone disperse, come definita dalla DPCM del 9 novembre 2012;
- g) qualsiasi supporto richiesto dal CCV-LODI stesso in ambito operativo, amministrativo e finanziario;
- h) supportare gli Enti preposti nell'intervento di soccorso in eventi calamitosi cooperando e svolgendo azione di collegamento nell'ambito delle emergenze.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e/o volontari.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale di natura non corrispettiva.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come da decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'associazione opera e agisce nel territorio Nazionale ed Internazionale.

ASSOCIATI

Art. 4) - Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo previa sottoscrizione della domanda di ammissione.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale

Direzione Provinciale

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 5) - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'Associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i soci minorenni.

Inoltre gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun Associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e/o volontari iscritti in un apposito Registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6) - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, scioglimento e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota annuale, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può procedere presentando ricorso mediante raccomandata A/R; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino a che non sarà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 7) - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ORGANI

Art. 8) - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente con funzione di Legale Rappresentanza;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge;
- e) il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

Art. 9) - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha un voto.

È prevista la possibilità di partecipazione per delega.

È presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Art. 10) - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari,

facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 11) - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i. l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- j. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k. ogni altro argomento demandato per materia, Legge o Statuto
- l. alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno, degli Associati, presenti di persona o per delega e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti di persona o per delega.

L'Assemblea, in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti degli aventi diritto presenti di persona o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni Associato non può avere più di 2 (due) deleghe.

Art. 12) - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati presenti di persona o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione vengono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni Associato non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Art. 13) - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

È composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dell'art. 2382 del C.C. per la durata di tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente con funzione di Legale Rappresentanza, un Vicepresidente, un Segretario.

Il Consiglio Direttivo può anche eleggere tra gli Associati, un tesoriere che sarà responsabile della tenuta dei registri contabili e della gestione della cassa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. È convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo i casi di urgenza dove la convocazione avverrà per le vie brevi e senza obbligo di preavviso; la partecipazione può avvenire anche in modalità di videoconferenza;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea, oppure del Collegio dei Probiviri se istituito. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuandolo nel primo candidato non eletto alle elezioni del Consiglio Direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 14) - Il Presidente

Il Presidente ha la funzione di Legale Rappresentanza dell'Associazione.

Il è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, può revocare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
- d. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- f. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- g. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 15) - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16) - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per Legge.

Art. 17) - Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 18) – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, se istituito, è composto da tre membri, scelti tra i soci, eletti a votazione segreta dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio designa al suo interno il Presidente.

I Proviviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Proviviri durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19) - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi degli Associati;
- c. contributi pubblici e privati;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rendite patrimoniali;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h. Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti;
- l. ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 20) - Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 21) - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico — finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla Legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 22) - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 23) - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- a. il Registro dei Volontari vidimato;
- b. il Libro degli Associati;
- c. il Libro delle adunanze, delle deliberazioni dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il Libro degli Inventari.
- e. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (opzionale).

I Libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo tranne il libro e) che è a cura dell'organo a cui si riferisce.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24) – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25) - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri.

Art. 26) - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore. Le parti precisano che ad avvenuta iscrizione dell'associazione, nell'apposita sezione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, verrà inserito l'acronimo ODV.